

www.processociviletelematico.it

LEGAL
Paperless
MAAT



*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata*

**LE IMPUGNAZIONI:
Appello e Cassazione**

III INCONTRO CICLO STUDI RIFORMA CARTABIA
MARTEDÌ 21 MARZO 2023 ore 15.00 – 17.00
PIATTAFORMA ZOOM

Avv. Chiara Imbrosciano, PhD

I

II

III

IV

INQUADRAMENTO

Novità processuali più rilevanti

MEDIAZIONE

D.lgs. N. 28/2010

APPELLO

Art. 339 ss. c.p.c.

CASSAZIONE

Art. 360 ss. c.p.c.

INDICE ARGOMENTI

I
INQUADRAMENTO
DELLA RIFORMA



Note

Principali novità del processo di cognizione

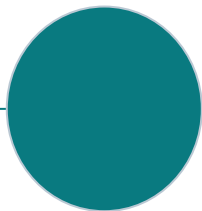
1



Novità su
mediazione

D.lgs. N. 28-2010

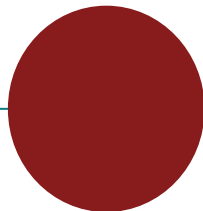
2



Nuovo rito
semplificato

Art. 281 decies c.p.c.

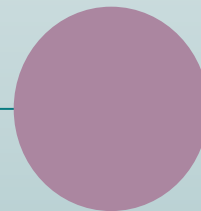
3



Nuovo rito
ordinario

Art. 163 ss. c.p.c.

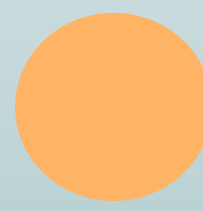
4



Novità in tema di
appello

Art. 339 ss. c.p.c.

5



Novità su
Cassazione

Art. 360 ss. c.p.c.



NOVITA' SU MEDIAZIONE



Alcune novità in tema di mediazione



Dal 28 febbraio 2023

- Nuovo art. 8bis-mediazione telematica
- Nuovo art. 12-bis conseguenze processuali per mancata partecipazione



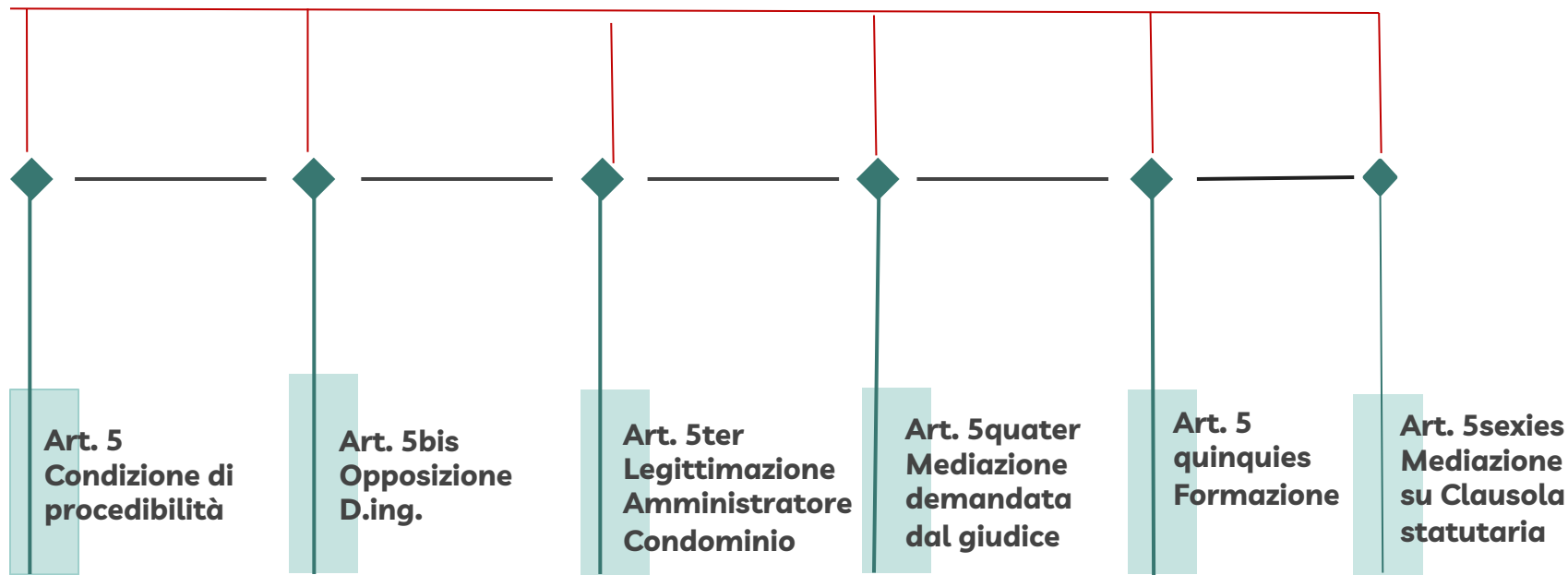
Dal 30 giugno 2023

- Nuovo Art. 5
 - condizione di procedibilità
 - Opposizione a decr. Ing.
 - Legittimazione amministratore
 - Mediazione demandata
- Nuovo Art. 8 Procedimento

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Nuovo Art. 5
dal 30 giugno 2023

Art. 5 previgente
viene «spacchettato»



Condizione di procedibilità e rapporti col processo

Il nuovo art. 5 del d.lgs. N. 28/2010, in vigore dal prossimo 30 giugno

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari, **associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura**, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione **ai sensi del presente capo.**

Condizione di procedibilità e rapporti col processo

Il nuovo art. 5 del d.lgs. N. 28/2010, in vigore dal prossimo 30 giugno

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Il nuovo art. 5bis del d.lgs. N. 28/2010, in vigore dal prossimo 30 giugno

Art. 5 comma 6

Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, **secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis**

.

Art. 5 bis

Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

Legittimazione dell'amministratore del Condominio

Il nuovo art. 5ter del d.lgs. N. 28/2010, in vigore dal prossimo 30 giugno

L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Legittimazione dell'amministratore del Condominio

Il nuovo art. 71 quater disp. Att. C.c., in vigore dal prossimo 30 giugno

<i>Art. 71-quater.</i> Testo attuale	<i>Art. 71-quater.</i> Testo dal 30 giugno 2023
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.	Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.	La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.	Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Mediazione demandata dal giudice

Il nuovo art. 5quater del d.lgs. N. 28/2010, in vigore dal prossimo 30 giugno

- 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.**
- 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.**

Procedimento di mediazione

Il nuovo art. 8 del d.lgs. N. 28/2010, in vigore dal prossimo 30 giugno

Partecipazione
Personale

Comma 4: **Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. .**

Procedimento di mediazione

Il nuovo art. 8 del d.lgs. N. 28/2010, in vigore dal prossimo 30 giugno

Principio di
effettività

Art. 8, comma 6: **Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.**

Art. 17, comma 3: **Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.**

Mediazione telematica

Il nuovo art. 8-bis del d.lgs. N. 28/2010, in vigore dal 28 febbraio 2023

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del CAD e può essere trasmesso a mezzo PEC
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

Conseguenze processuali della mancata partecipazione

Il nuovo art. 12bis del d.lgs. N. 28/2010, in vigore dal 28 febbraio 2023

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.



NOVITA' IN TEMA DI APPELLO



Disciplina transitoria

Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano **alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023**

**ART. 35, IV co.
D.lgs. 149/2022
Come modificato
dalla L. 197/2022**

Principali novità in tema di appello

|01 Ampliamento
competenza del
Tribunale come
giudice di appello

|02 Nuovo iter
procedimentale

|03 Sospensiva

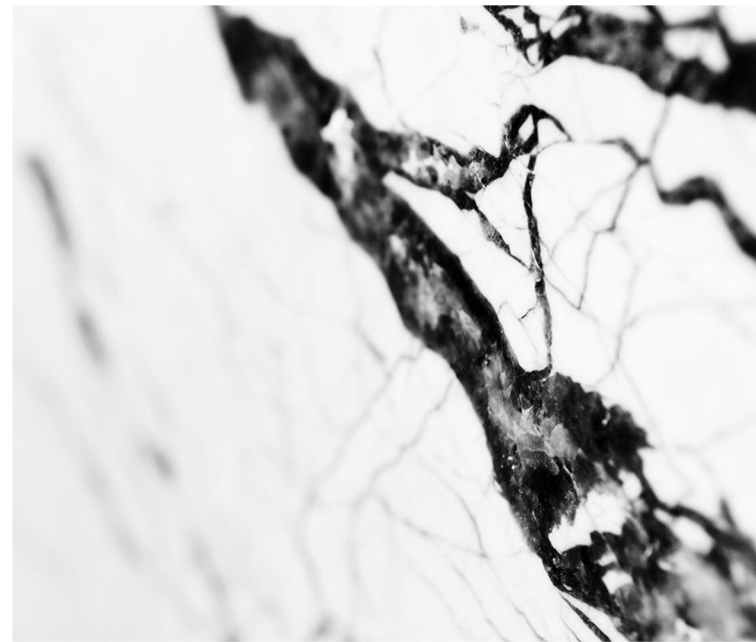
|04 Riduzione ipotesi di
rimessione al primo
grado

←

→

01

Ampliamento Competenze



Ampliamento delle competenze del giudice di pace

Nuovo art. 7 c.p.c., in vigore per i procedimenti instaurati dal 1 marzo

1) Il GDP è competente per le cause relative a beni mobili di valore **non superiore a diecimila euro**, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.



2) Il GDP è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia **non superi venticinquemila euro**



Questo determinerà un incremento delle cause di appello decise dal Tribunale



02

Nuovo iter procedimentale

La forma dell'atto di appello

Art 342
Ante riforma

Art 342
Con riforma

L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163.

L'appello deve essere motivato.

La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

L'appello deve essere motivato.

La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità in modo chiaro, sintetico e specifico:

- 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

TERMINI DELLA COSTITUZIONE IN APPELLO

342, Il comma

- Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere **termini liberi non minori di novanta giorni** se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

343, I comma

- L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata **almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma.**

349 bis, Il comma

- Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza

Art. 347 Forme e termini della costituzione in appello

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale

Abrogazione del filtro in appello

ART. 348 bis



- Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.
- Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Altri casi di discussione orale

ART. 350 c.p.c.

III comma



Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis (ossia impugnazione manifestamente infondata o inammissibile) il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE



- Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.
- Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.
- La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

ART. 350 bis c.p.c.

DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA

Art. 352 C.p.c.

- Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
 - 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
 - 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
 - 3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
- All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.



03

Sospensiva dell'efficacia esecutiva



Sospensiva

Il nuovo art. 283 c.p.c. *Provvedimenti su esecuzione provvisoria*

1. Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
2. L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.
3. Se l'istanza prevista **dal primo e dal secondo comma** che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta **al pagamento in favore della cassa delle ammende** di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio

Sospensiva

Il nuovo art. 351 c.p.c. *Provvedimenti su esecuzione provvisoria*

1. Sull'istanza prevista **dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283** il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. **Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.**
2. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Sospensiva

Il nuovo art. 351 c.p.c. *Provvedimenti su esecuzione provvisoria*

3. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, **davanti all'istruttore** o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, **con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza** in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

4. Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. **Davanti alla corte d'appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali.** Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.



04

Riduzione ipotesi di rimessione

Riduzione ipotesi di rimessione

Art. 353 c.p.c.

Ante riforma

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto.



Con Riforma

Art. 353 ABROGATO

Riduzione ipotesi di rimessione: il nuovo art. 354 c.p.c.

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarare nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.

Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.

Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.

Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.

IV

NOVITA'
CASSAZIONE
highlights



Disciplina transitoria

- Salvo quanto previsto dal comma VI, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data: Libro II, titolo III, capo III c.p.c. (Del ricorso per cassazione e Capo IV disp. Att. c.p.c.
- Si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni di cui all'art. 363 bis (Rinvio Pregiudiziale)

**ART. 35, V-VI-VII co.
D.lgs. 149/2022
Come modificato
dalla L. 197/2022**

Disciplina transitoria

- VI. Si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del **1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza** in camera di consiglio:
- Art. 372 c.p.c. (Produzione di altri documenti)
 - Art. 375 c.p.c. (Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio)
 - Art. 376 c.p.c. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni)
 - Art. 377 c.p.c. (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente.)
 - Art. 378 c.p.c. (Deposito di memorie)
 - Art. 379 c.p.c. (Discussione)
 - Art. 380 c.p.c. (Deliberazione della sentenza)
 - Art. 380-bis c.p.c. (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati)
 - Art. 380-bis.1 c.p.c. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio)
 - Art. 380-ter c.p.c. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza)
 - Art. 390 c.p.c. Rinuncia
 - Art. 391-bis c.p.c. (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)



Principali novità in tema di cassazione

|01

**Contenuto
del ricorso**

|02

**Nuovo iter
procedimentale**

|03

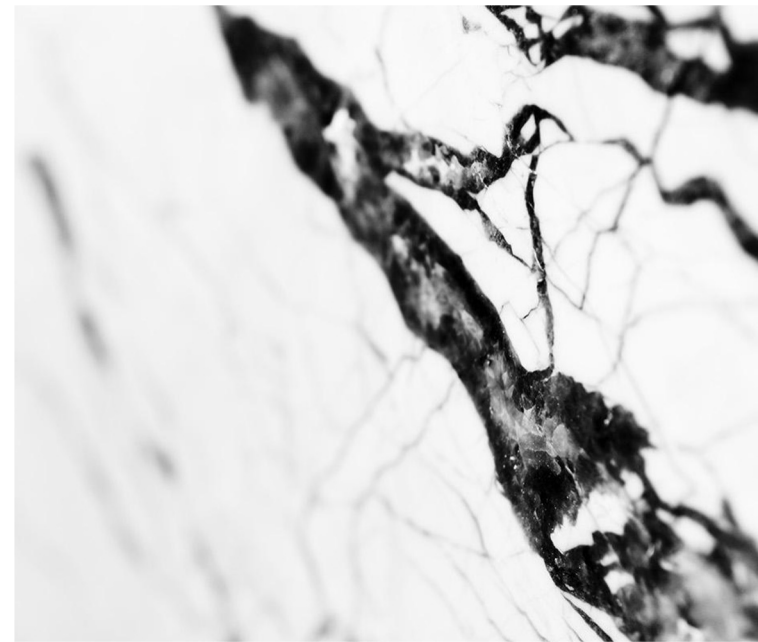
**Rinvio pregiudiziale
alla Corte di Cassazione
ex art. 363 bis c.p.c.**

|04

**Revocazione per contrarietà
alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
ex art. 391 quater c.p.c.**

01

Contenuto del ricorso



Doppia conforme

Il nuovo art. 360 c.p.c.

[I]. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

[...]

[IV]. **Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma.**

IL CONTENUTO DEL RICORSO

ART. 366 C.P.C.

[1]. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) **la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;**
- 4) **la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione**, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano ~~l,~~
~~secondo quanto previsto dall'art. 366-bis];~~
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- 6) la specifica indicazione, **per ciascuno dei motivi**, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda **e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.**



02

Nuovo iter procedimentale



370 c.p.c.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso ~~da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso]~~
da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.



371 c.p.c.

La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
[II]. La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 **deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione** ~~[con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale]~~.

CONTRORICORSO

Pronuncia in pubblica udienza o in camera di consiglio

Il nuovo art. 375 c.p.c.

[I] **La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater.**

[II]. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;

1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, **salva l'applicazione del primo comma;**

4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;

4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma;

4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza..

Pronuncia in camera di consiglio

Il nuovo art. 380bis n. 1 c.p.c.

[I]. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice ~~[ai sensi dell'articolo 375, secondo comma,]~~ è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni ~~[quaranta giorni]~~ prima dell'adunanza. Il pubblico ministero può depositare ~~[in cancelleria]~~ le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio.

Le parti possono depositare le loro **sintetiche** memorie **illustrative** non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

[II]. **L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.**

PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE ACCELERATA DEI RICORSI INAMMISSIBILI, IMPROCEDIBILI O MANIFESTAMENTE INFONDATI

Il nuovo art. 380bis c.p.c.

[I]. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti

[II]. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.

[III]. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96

Avv. Chiara Imbrosciano, PhD



<https://www.linkedin.com/in/chiara-imbrosciano/>



Via Rugabella 17, Milano



www.processociviletelematico.it



chiara.imbrosciano@gmail.com

Follow me